

*deliberato
A/31*



Provincia di FROSINONE

Comune di S. DONATO V. C.

DELIBERAZIONE

presa dal R. Podestà il 26 OTT. 1940 19 1940 = Anno XVII E. F.

Oggetto: Autorizzazione a promuovere ricorso per Cassazione
avverso sentenza Corte d'Appello di Roma.

L'anno 1940 il giorno 26 del mese di ottobre
in S. Donato V.C. nella sede Comunale.

Il Sig. Avv. Guido Fabrizi Podestà, in virtù del R. Decreto
del _____ con l'assistenza del Segretario Comunale
Sig. Perillo Antonio
ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la sentenza della 1^a Sezione della Corte di Appello di Roma in
data 16-30 luglio 1940, notificata il 24 agosto 1940 e resa nella causa
vertita tra questo Comune ed il Mag. Novelli Arturo, già appaltatore delle
II. CC. nel quinquennio 1932-1936, con la quale, in riforma della sentenza
del Tribunale di Cassino del 30 maggio - 13 giugno 1939, si accoglie la do-
manda avanzata dal Novelli con atto 7 ottobre 1938 e si nomina all'uopo
un arbitro a questo Comune, onde far luogo alla costituzione del Collegio

Arbitrale, richiesto dal predetto appaltatore per la risoluzione di pretese questioni, che sarebbero pendenti con questa Amministrazione;

Ritenuto che con tale sentenza si è fatto cattiva applicazione della legge :

1°) Perché questo Comune nessun Collegio arbitrale è tenuto ad adire, non esistendo questioni da risolvere con esso appaltatore, il cui debito in L. 75.919,04 emerge da conteggio eseguito da esso stesso Novelli con lettera 17 dicembre 1936 e dal verbale di accertamento e liquidazione delle rimanenze di fine gestione, redatto e sottoscritto in data 3.1.1937 dal Sig. Marini Giuseppe, procuratore di esso Novelli e dal Sig. Reslacci, già Segretario e rappresentante di questo Comune;

2°) Perché, in conseguenza, la citazione introduttiva del Novelli in data 7.10.1938 investe rapporti già definiti, che non investono il contratto, ma la validità o meno dell'accordo 17.12.1936 e del verbale 3.1.1937 e la indagine sulla validità di tali rapporti esula dalla clausola compromissoria, per cui prima di parlare di convocazione del Collegio Arbitrale, deve l'Autorità Giudiziaria stabilire la portata degli accordi stessi, anche al fine di fissare eventualmente i limiti della competenza degli arbitri;

3°) Perché la clausola compromissoria, con la quale si deferivano ad un Collegio Arbitrale, tutte le questioni di natura giudiziaria, che avrebbero potuto sorgere tra l'appaltatore ed il Comune, essendo contenuta nel contratto, si riferisce, come è ovvio, a tutte le questioni che sarebbero potute sorgere sulla interpretazione ed applicazione del contratto stesso, giacché la detta clausola investe una questione di procedura, epperò la deroga alla competenza ordinaria non può essere interpretata che in senso restrittivo. *Sul che* segue che tutte le questioni derivanti dal contratto vanno decise dagli arbitri, mentre tutte quelle derivanti non dal contratto, ma dall'appalto in genere, sfuggono alla competenza degli arbitri e rientrano in quella ordinaria;

4°) Perché invece con la predetta citazione, il Novelli ha sollevato le seguenti questioni:

a) determinazione di un giusto canone in rettifica di quello stabilito nel contratto, a causa di dati statistici ~~non~~ ^{veri} veritieri forniti dalla stazione appaltante al momento della pubblica asta;

b) riparazione del conseguente danno;

c) reintegrazione del danno derivato allo appaltatore, in seguito alla contrazione dei consumi, che si sarebbe verificata durante il periodo delle sanzioni nella guerra italo-etiopica;

d) non debenza da parte dell'appaltatore dell'imposta di consumo sui generi rinvenuti in rimanenza a fine gestione;

e) resa di conti da parte dei sorveglianti;

Le quali questioni esulano completamente dal contratto e dalla clausola compromissoria e sono quindi di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto con la prima e la seconda pare che si vogliano impugnare quelli che sono i presupposti del contratto e non già le pattuizioni contrattuali, con la terza stabilire se agli appaltatori delle imposte di consumo spettava un risarcimento di danno, in conseguenza delle sanzioni, con la quarta tutto quello che è regolato dal verbale 3 gennaio 1937 (rimanenze) e con la quinta (resa di conti del sorvegliante) cose estranee al contratto;

Ritenuto pertanto che la predetta sentenza della Corte d'Appello di Roma è gravemente lesiva dei diritti di questo Comune e che è pertanto necessario proporre avverso la stessa ricorso per Cassazione;

Ritenuto all'uopo necessaria l'assistenza di un rappresentante legale del Foro di Roma, abilitato a difendere innanzi la Corte Suprema;

D E T E R M I N A

1°) Produrre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16-30 luglio 1940, nella causa contro la ditta Rag. Artu-

ro Novelli.

IL PODESTÀ

2°) Chiede, come chiede, autorizzazione all'Autorità tutoria, per promuovere il cennato giudizio.

3°) Nominare difensore e rappresentante legale di questo Comune il Sig. Avv. Prof. Ettore Scandale, con studio in Roma a Piazza della Libertà n. 20, iscritto al P.N.F. ed al Sindacato di categoria.

4°) Darci immediata esecuzione alla presente, data l'urgenza in vista della scadenza dei termini per la notifica del ricorso.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

28 OTT. 1940

DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale



Il Podestà

Il PODESTÀ

28 OTT. 1940

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lo sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato

27 OTT. 1940

affisso all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno di

per mess perché e che se di esso non pervennero

ricorsi in senso contrario entro il termine di

28 OTT. 1940



Il Segretario Comunale

R. Prefettura di

DELIBERAZIONE

IL PREFETTO

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures in the right margin]

